

STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE

“ VALORE CITTÀ AMCPS SRL”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ'

1. E' corrente la Società per Azioni denominata "VALORE CITTÀ AMCP S.R.L." a totale capitale pubblico detenuto interamente dal Comune di Vicenza.

La società svolge l'attività di cui all'oggetto sociale secondo le modalità di affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i nei confronti del socio che detiene interamente il capitale sociale. La società è soggetta al potere di direzione, di indirizzo e di controllo del socio pubblico nelle forme previste dai successivi articoli.

ART. 2- OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto esclusivo, in conformità all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016, l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della richiamata disposizione, e precisamente:

- produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma con pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 50/2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016.

In via meramente esemplificativa, la società svolge, in via diretta o mediante organismi partecipati (nelle forme e limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale europea), anche congiuntamente ad altri enti locali in caso di pluralità di soci pubblici, e sulla base di specifico affidamento e contratto di servizio con il/i Comuni socie, seguenti attività:

- a) gestione del verde pubblico;
- b) gestione piano neve
- c) gestione elementi funzionali alla circolazione ed arredo urbano;
- d) servizio di gestione tecnica ed energetica di edifici e strutture comunali
- e) servizio di gestione rete acque meteoriche
- f) gestione verde pubblico
- g) gestione patrimonio immobiliare prevalentemente abitativo di proprietà comunale
- h) gestione servizi funebri e cimiteriali
- i) gestione impianti semaforici, altri dispositivi luminosi di ausilio alla circolazione e impianti tecnologici di controllo di ZTL e corsie riservate
- j) gestione servizio affissione manifesti negli spazi di proprietà comunale
- k) servizi di gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;
- l) realizzazione e gestione di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;
- m) esercizio delle farmacie comunali;
- n) prestazione di servizi socio-assistenziali;
- o) gestione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali, in tutte le sue fasi; le attività di supporto alla riscossione per ogni tipo di tributo, imposta, sanzione amministrativa o retta, nonché ogni attività connessa e complementare indirizzata al supporto delle attività di gestione di entrate tributarie/patrimoniali, comprese quelle dirette al recupero degli insoluti;
- p) i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, i servizi di pronto intervento e di sistemazione buche, ogni altra attività di manutenzione che possa riguardare le strade, le piazze e i marciapiedi;
- q) la gestione di impianti sportivi pubblici quali ad esempio piscine, palestre, campi sportivi, strutture polivalenti;
- r) attività di Esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la società potrà svolgere a favore di amministrazioni pubbliche non socie le attività di cui all'art. 4 lett. a), b), d), e) D.Lgs. n. 175/2016 e/o attività con finalità diverse dalle precedenti comunque ammesse dalla disciplina vigente, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.

Come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 175/2016, la società dovrà rispettare il limite normativamente previsto di svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente

pubblico socio ed in particolare, l'art. 16 D. Lgs. 175/2016 secondo il quale oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

La società dovrà rispettare l'obbligo di mantenere una contabilità separata tra attività per il comune di Vicenza e quella per enti diversi, come previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 175/2016.

2. La società, nei limiti in cui è consentito dalla normativa, ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni altra attività economica (sopra non espressamente elencate, ma comunque complementari e connesse alle medesime), funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.

3. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi di interesse pubblico; inoltre, sempre ove consentito dalla normativa, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le altre attività riservate per legge, anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, patronage, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 3 - SEDE

1. La sede legale della Società è individuata nel territorio del Comune di Vicenza.

2. Nell'ambito del territorio dei soci, l'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici

amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, depositi, magazzini, centri tecnici e di servizio).

ART. 4 - DURATA

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE-SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 3.500.000,00 posseduto in modo totalitario dal Comune di Vicenza. E' da considerarsi inefficace ogni trasferimento di quote che possa far venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'.

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL' ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ.

1. Si applicano alla società i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione nelle società a controllo pubblico, di cui D.lgs. 175/2016.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo, e/o il revisore legale;

2. Il riparto dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo da eleggere, ove a composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri eletti.

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

ART. 9 – COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la decisione in ordine alla struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e la loro revoca;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la nomina del Revisore Legale dei Conti;
- d) determinazione, ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, dei compensi, dei rimborsi spese e delle indennità di missione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri e fermo, in ogni caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- e) determinazione ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci, fermo, anche in tale caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- f) la delibera sulle responsabilità degli amministratori e del componente/dei componenti dell'organo di controllo connesse allo svolgimento delle attività sociali;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione;
- j) l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- k) la decisione di compiere operazioni di straordinaria amministrazione, qualora non demandate alle competenze dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

ART.10 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o in mancanza da uno dei soci su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, mediante comunicazione anche via pec, dariceversi almeno 7 gg. prima della data dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere

predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 11 - VERBALE

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

ART. 12 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vicenza esercita sulla società i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi, in conformità alla regolamentazione comunale che disciplina i controlli sulle società partecipate "in house".

2. In particolare, il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del Tuel, secondo le modalità di seguito riportate.

Controllo ex ante

a. Il documento unico di programmazione (DUP), allegato al bilancio previsionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 170 del Tuel, individua gli indirizzi e gli obiettivi gestionali della società in house, in riferimento all'arco temporale considerato dal medesimo documento. Gli obiettivi sono espressi, per quanto possibile, in termini quantitativi e qualitativi anche con l'utilizzo di appositi indicatori ed in riferimento a standard o altri parametri statistici di riferimento;

b. Il Comune di Vicenza procede alla preventiva approvazione dei seguenti atti della Società:

- deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria,

- relazione programmatica;
- piano degli investimenti;
- piano di sviluppo;
- piano industriale;
- piano economico finanziario;
- piano occupazionale;
- acquisti e alienazioni di beni immobili;
- impegni di spesa per importi superiori ad euro 3 milioni.

La Società trasmette la suddetta documentazione al Comune in tempo utile per l'approvazione del documento unico di programmazione.

Monitoraggio o controllo “contestuale”

Il Comune di Vicenza:

- a. Acquisisce dalla società in house entro il 31 agosto di ciascun anno, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali.
- b. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi annuali e indicazione, in caso di squilibrio finanziario, delle eventuali azioni correttive che la società deve obbligatoriamente intraprendere.
- c. Ha la potestà di richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;
- d. Ha la potestà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;
- e. Ha la potestà di procedere a controlli ispettivi in qualsiasi momento;

La società ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato in house.

Controllo ex post

Il Comune di Vicenza:

- a. Approva nei termini di legge la proposta di bilancio annuale della società in house, contenente lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali affidati in sede di programmazione e la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.
- b. Approva il bilancio consolidato nelle modalità previste dai principi contabili e con la verifica dei crediti e debiti reciproci da evidenziarsi nel proprio rendiconto annuale.”.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà del Comune, in sede di Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma III, del D. Lgs. 175/2016, di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.
2. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dalla disciplina normativa in ogni tempo vigente. La scelta degli amministratori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa ed in particolare dall'art. 11, D. Lgs. 175/2016.
3. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 14 – DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato nell'atto di nomina e, in assenza di specificazione, per tre esercizi sociali.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. Agli amministratori si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e pertanto gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Assemblea dei soci nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente al quale spetta la legale rappresentanza della società. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea e, in caso in cui questa non vi provveda, il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Vice Presidente con funzioni vicarie, fermo restando che la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a favore del Vice Presidente.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 16 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda al Presidente da oltre la metà dei suoi membri.
- 2.** Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 3.** La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 4.** Il Consiglio si raduna di regola presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio di riferimento del socio.
- 5.** Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.
- 6.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 7.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti

dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto anche con riferimento all'esercizio del controllo analogo da parte del socio.

2. Fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

3. In caso di nomina dell'organo di amministrazione in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA

1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, se nominato, e nei limiti della delega.

2. Nell'eventualità di nomina dell'Amministratore Unico, allo stesso spetta la legale rappresentanza della società.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 19 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
2. L'Assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e un premio al raggiungimento dei risultati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate da enti pubblici locali. Restano ferme le eventuali normative sui limiti ai compensi specificamente applicabili agli amministratori di società in house.
3. Nel caso di nomina di amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ART. 20 - DIRETTORE GENERALE

1. L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante dell'assemblea dei soci, scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società. Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, dura in carica di regola per tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dall'Organo Amministrativo.
3. L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

TITOLO V – ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Come previsto dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 175/2006, la società dovrà nominare l'organo di controllo o un revisore.

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito. Agli organi di controllo si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e pertanto ove non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.

2. Il Collegio Sindacale, ove costituito, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea dei Soci, che determina il compenso dell'organo di controllo per tutta la durata dell'incarico.

3. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

4. Il Collegio Sindacale è validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti e audio/video o anche solo audiocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.

ART. 22 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti indipendente o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Il revisore o la società incaricata della revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.

3. L'Assemblea nel nominare il revisore deve anche determinare il suo compenso per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il revisore contabile o la società di revisione devono conservare per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

5. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 – BILANCIO

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolare esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII - SCIoglimento

ART. 25 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento volontario nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, il socio, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..

5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni a partecipazione pubblica locale. Le modifiche delle disposizioni legislative ove queste siano specifiche e di diretta e obbligatoria applicazione, si applicheranno direttamente alla società, dovendosi intendere il presente statuto direttamente modificata dalla normativa.

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto
cartaceo, ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005 n.82.
Vicenza, 21/12/2020